



13/04/2023



Roma, 17 marzo 2023

## **Legge di Delega fiscale - Proposta di norma sulla fiscalità degli enti locali per la legge di delega fiscale**

*(in fondo celeste le modifiche proposte all'articolo 14, stralciato dal provvedimento di delega approvato dal Consiglio dei Ministri)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli previsti dall'articolo 119 della Costituzione, il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema fiscale degli enti locali:

a) mantenere il principio della progressività fiscale e, in ogni caso, escludere la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, fatte salve le addizionali degli enti sui tributi statali;

b) consolidare il sistema dell'autonomia finanziaria nell'ambito della potestà regolamentare degli enti locali **tale da consentire una effettiva autonomia di entrata e di spesa;**

c) assicurare la piena attuazione del federalismo fiscale, garantendo **tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e meccanismi di perequazione, in grado di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nonché di superare le differenze territoriali per gli enti locali con minore capacità fiscale;**

d) modernizzare, al fine di ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale e aumentare la capacità fiscale degli enti locali, il sistema di rilevazione dei dati prevedendo **strumenti idonei a facilitare la circolazione delle informazioni** e ad accelerare l'aggiornamento sistematico degli elementi informativi mancanti, **anche con il concorso dell'Agenzia delle entrate;**

**d-bis) prevedere strumenti di concertazione tra lo Stato e gli enti locali per promuovere l'efficacia delle attività di gestione e riscossione delle entrate proprie degli enti locali, anche attraverso incentivazioni non onerose per il bilancio dello Stato;**

e) razionalizzare e riordinare i singoli tributi locali, con particolare riferimento ai soggetti passivi, alla base imponibile, al numero delle aliquote, alle esenzioni e alle agevolazioni fiscali, ferma restando la dimensione complessiva dei gettiti e salvaguardandone la manovrabilità;

f) prevedere, in linea con i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 16, 17, 18 e 20, anche i seguenti:

1) la semplificazione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento a carico dei contribuenti, estendendo la possibilità di adempiere mediante la compensazione, con facoltà di introdurre forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, prevedendo in tutti i casi anche l'utilizzo delle tecnologie digitali;

2) la revisione del sistema della riscossione delle entrate degli enti locali e del sistema di vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, nonché sui soggetti che svolgono esclusivamente le relative funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

3) la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni tributarie;

g) attribuire agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente, in virtù della autonomia finanziaria di entrata e di spesa di cui all'articolo 119 della Costituzione, tipologie di definizione agevolata, anche sotto forma di adesione a quelle introdotte per le entrate erariali, in materia di entrate di spettanza degli enti locali, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

h) razionalizzare le entrate anche di carattere patrimoniale, prevedendo l'eliminazione di quelle che hanno elevati costi di adempimento per i contribuenti a fronte di un gettito trascurabile per gli enti locali e assicurando le opportune compensazioni di gettito nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge.

**1-bis.** Al fine di garantire la separazione in due distinti comparti, relativi rispettivamente alle province e alle città metropolitane, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, in attuazione dei principi del federalismo fiscale, prevedono:



- a) **[\*\*\* lettera su fisco provinciale\*\*\*]**;
- b) per le città metropolitane, un tributo proprio che concorre al finanziamento delle funzioni fondamentali con adeguata manovrabilità e una compartecipazione dinamica ad un tributo erariale di carattere generale, anche in sostituzione di tributi attualmente esistenti, nonché la previsione di un fondo perequativo;
- c) inoltre, per le città metropolitane, un tributo proprio commisurato al traffico di passeggeri nelle infrastrutture portuali e aeroportuali, destinato a finanziare le funzioni di sviluppo territoriale, in applicazione dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, comma 1, nonché eventuali ulteriori disposizioni attuative del predetto articolo 24.

2. In attuazione dei principi del federalismo fiscale e della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono prevedere la revisione dell'attuale assetto dei tributi incidenti sulle basi imponibili immobiliari, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria e responsabilità fiscale e ferma restando la centralità dell'imposizione fiscale sugli immobili nelle entrate proprie dei comuni e la relativa manovrabilità dei gettiti.

3. L'attuazione del comma 2 deve avvenire ad invarianza dei gettiti complessivi gravanti sugli immobili, senza riduzioni dei gettiti immobiliari attualmente destinati ai comuni e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, alla luce del quadro complessivo risultante dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, minimizzando gli effetti redistributivi sulla ripartizione del fondo di solidarietà comunale e compensando eventuali aumenti di gettito locale eccedenti attraverso la corrispondente riduzione di trasferimenti erariali e la modifica degli altri tributi comunali.



